



TRIBUNALE DI UDINE

DECRETO N. 76/2012

Il Presidente del Tribunale

Considerato che il decreto legislativo 7.9.2012, n. 155 ha disposto la soppressione delle sezioni distaccate di Palmanova e Cividale del Friuli con decorrenza dal 13 settembre 2013 e che nella stessa data verrà soppresso il Tribunale di Tolmezzo, le cui funzioni verranno trasferite al Tribunale di Udine;

considerato che l'accentramento presso la sede centrale di questo Tribunale delle funzioni attualmente svolte dal Tribunale di Tolmezzo richiederà notevoli interventi organizzativi, sia in termini logistici, sia in termini tabellari e di gestione del personale;

considerato che appare opportuno anticipare l'accentramento presso la sede centrale del Tribunale degli affari delle sezioni distaccate rispetto alla data prevista per la loro soppressione, al fine di poter attuare in modo più ordinato le modifiche organizzative necessarie;

ritenuto che è possibile a tal fine utilizzare lo strumento previsto dall'art. 48 quinquies della legge di Ordinamento giudiziario

ritenuto di dover attuare tale accentramento in modo progressivo, al fine di consentire alle cancellerie della sede centrale di prendere in carico con ordine i procedimenti già iscritti presso le sezioni distaccate, prevedendo un periodo transitorio di tre mesi;

dato atto che la celebrazione dei processi penali di competenza della sezione distaccata di Palmanova è già stata accentrata presso la sede centrale con decreto presidenziale 43/08 del 10.4.2008 e la trattazione di parte del contenzioso civile (decreti ingiuntivi e relative opposizioni, cause di locazione, procedimenti cautelari e possessori, convalide di sfratto) è stata accentrata con vari decreti;

sentiti i presidenti di sezione, i magistrati civili attualmente assegnati alle sezioni distaccate, il dirigente amministrativo e i direttori delle cancellerie interessate nelle riunioni tenutesi il 26 ottobre 2012;

d i s p o n e

- che a partire dal 1° gennaio 2013 tutte le cause civili che rientrerebbero nella competenza per territorio delle sezioni distaccate ai sensi dell'art. 48 *quater* della legge di Ordinamento giudiziario

vengano iscritte nei registri tenuti presso la sede centrale del Tribunale ed assegnati ai magistrati della sede centrale in base ai vigenti criteri tabellari;

- che a partire dal 1° gennaio 2013 tutti i procedimenti di esecuzione mobiliare che rientrerebbero nella competenza per territorio delle sezioni distaccate ai sensi dell'art. 48 *quater* della legge di Ordinamento giudiziario vengano iscritte nei registri tenuti presso la sede centrale del Tribunale ed assegnati ai magistrati onorari che attualmente li trattano in base ai criteri tabellari che verranno stabiliti con separato provvedimento;

- che fino al 31 marzo 2013 le udienze già fissate ed eventuali udienze di rinvio delle cause e dei procedimenti che a quella data risulteranno iscritti nei registri tenuti presso le sezioni distaccate vengano tenute presso le sezioni distaccate dai giudici attualmente assegnati alle stesse, i quali **manterranno il loro ruolo** e a partire dal 1° aprile 2013 terranno udienza presso la sede centrale del Tribunale;

- che i fascicoli delle cause civili che i giudici assegnati alle sezioni distaccate rinverranno a data successiva al 31 marzo 2013 vengano trasmessi, in esito all'ultima udienza tenuta presso le sezioni distaccate, alle cancellerie della sede centrale per la presa in carico;

- che all'atto del rinvio i magistrati titolari dei procedimenti avvisino le parti che l'udienza successiva si terrà presso la sede centrale del Tribunale, dandone atto a verbale;

- che i procedimenti di volontaria giurisdizione e quelli di competenza del giudice tutelare che rientrano nella competenza per territorio delle sezioni distaccate ai sensi dell'art. 48 *quater* della legge di Ordinamento giudiziario a partire dal 1° gennaio 2013 vengano iscritti presso le sezioni distaccate nel registro della sede centrale, previa abilitazione del personale addetto e continuino ad essere trattati presso le sezioni distaccate fino al 31 marzo 2013 e che i procedimenti pendenti a tale data ed iscritti nei registri delle sezioni distaccate vengano presi in carico dalla cancelleria della volontaria giurisdizione della sede centrale a partire dal 1° aprile 2013;

- che a partire dal 1° aprile 2013 i processi penali che ai sensi dell'art. 48 *quater* della legge di Ordinamento giudiziario rientrerebbero nella competenza per territorio della sezione distaccata di Cividale del Friuli vengano celebrati presso la sede centrale del Tribunale, con fissazione, fino al 12 settembre 2013, di un autonomo ruolo d'udienza, dal giudice attualmente assegnato alla sezione distaccata;

- che fino al 31 marzo 2013 i procedimenti penali di competenza delle sezioni distaccate di Cividale del Friuli e Palmanova continuino ad essere presi in carico nei registri delle sezioni distaccate ed a partire dal 1° aprile 2013 vengano presi in carico nell'unico registro della sede centrale del Tribunale, fermo restando il loro inserimento, fino al 12 settembre 2013, nei ruoli d'udienza dei giudici attualmente assegnati alle sezioni distaccate;

- che fino al 31 marzo 2013 le udienze penali dei processi già presi in carico presso la sezione distaccata di Cividale del Friuli continuino a celebrarsi presso quella sezione distaccata e che, all'atto di eventuali rinvii disposti per una data successiva al 31 marzo 2013, il giudice avvisi *ab aula* le persone interessate che l'udienza successiva si terrà presso la sede centrale del Tribunale, dandone atto a verbale;
- che nel periodo transitorio, esauriti gli incombeni conseguenti alle udienze colà tenute, la cancelleria penale della sezione distaccata di Cividale del Friuli trasmetta i fascicoli pendenti alla cancelleria della sede centrale.

Udine 21/12/2012

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Alessandra Bottan

